

BGer 8C 634/2013 vom 14. Januar 2014

Bundesgericht, 2014-01-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_634_2013

FR: TF 8C 634/2013 du 14 janvier 2014

IT: TF 8C 634/2013 del 14 gennaio 2014

Regeste

Assicurazione contro gli infortuni | Assicurazione contro gli infortuni

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

E. 2

Oggetto del contendere è sostanzialmente la quantificazione dell'IMI che il primo giudice, dopo avere negato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, a conferma della decisione su opposizione in lite, ha mantenuto al 12.5%.

E. 3.1

L' art. 24 cpv. 1 LAINF dispone che l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio - o a malattia professionale, essendo i due eventi parificati dal profilo del diritto a prestazioni assicurative (art. 6 cpv. 1 LAINF) -, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica. Giusta l' art. 25 cpv. 1 LAINF , l'indennità è fissata in funzione della gravità della menomazione. Questa viene valutata sulla base degli accertamenti medici (DTF 115 V 147 consid. 1 pag. 147).

E. 3.2

Per l' art. 36 cpv. 4 OAINF si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile. Giustamente la Corte cantonale ha rilevato che la revisione dell'IMI è di principio esclusa laddove un pregiudizio alla salute si sviluppa nel quadro della prognosi originaria. Per contro, l'indennità dev'essere nuovamente valutata quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 n. U 132 pag. 305, U 46/90, consid. 4b).

E. 4

Nel caso di specie, la precedente istanza ha ritenuto di non avere valide ragioni per scostarsi dagli apprezzamenti espressi dal medico fiduciario dell'INSAI, dott. I._____, il quale, facendo riferimento alla valutazione 16 maggio 2012 del dott. C._____, specialista FMH in medicina interna e malattie polmonari, ha in particolare rilevato che nonostante la percezione soggettiva di un lieve peggioramento della dispnea da sforzo, dal punto di vista della funzione polmonare si poteva evidenziare un miglioramento della componente restrittiva in presenza di una sindrome ostruttiva leggera invariata. A mente del dott. I._____, la valutazione del grado di menomazione dell'integrità rimaneva quindi invariata rispetto al passato (apprezzamento medico del 4 giugno 2012). Prendendo posizione su una successiva perizia 3 dicembre 2012 richiesta dall'assicurato e allestita dal dott. Q._____, capo del servizio di pneumologia dell'Ospedale Y._____, il dott. I._____ ha in seguito osservato, riferendosi al peggioramento dei risultati dell'ergospirometria riscontrato dal perito, che durante detto accertamento le riserve respiratorie non erano esaurite. Il medico dell'INSAI ha quindi ribadito che la situazione, relativamente alle limitazioni della funzione polmonare associate all'amianto, non si era sostanzialmente modificata rispetto a quella accertata al momento della valutazione originaria del grado di menomazione dell'integrità (apprezzamento medico del 16 gennaio 2013).

E. 5.1

Anche il Tribunale federale non vede motivo per non aderire alle conclusioni del dott. I._____. A ciò nulla immutano gli ulteriori documenti sanitari presentati dall'insorgente a sostegno del gravame in sede cantonale (rapporto 25 marzo 2013 del dott. Q._____, referto ambulatoriale 29 aprile 2013 dell'Ospedale Z._____). In sostanza si deve concludere che nel caso concreto, l'asserito peggioramento delle condizioni di salute polmonare non è dimostrato con il necessario grado di prova della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti).

E. 5.2

Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.